

# **DECRETO «RILANCIO»**

**DECRETO LEGGE N. 34 DEL 19 MAGGIO 2020**

**APPROFONDIMENTO N° I.**

**MISURE DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE**

20 MAGGIO 2020

**EPICA**

● Esperienze Professionali Integrate  
● Commercialisti e Avvocati

# INTRODUZIONE

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il cosiddetto «**Decreto Rilancio**», D.L. 19 maggio 2020 n. 34, che introduce una serie di provvedimenti in *materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid 19*.

Il Decreto – in particolare e tra le altre – contiene misure in tema di:

- 1. Salute e sicurezza** (Titolo I del Decreto);
- 2. Sostegno alle imprese e all'economia** (Titolo II del Decreto);
- 3. Lavoro e politiche sociali** (Titolo III del Decreto);
- 4. Fisco e tributi** (Titolo VI del Decreto).

Di seguito una panoramica delle principali misure **di cui al precedente punto 2.**

# MISURE DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE

Il Decreto, al Titolo II, contiene una serie di misure denominate «*di sostegno alle imprese*». In particolare si approfondiscono a seguire i **seguenti temi**:

1. IRAP: NON DOVUTO IL VERSAMENTO DEL SALDO 2019 E PRIMO ACCONTO 2020 (**ART. 24**);
2. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO (**ART. 25**);
3. RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DELLE IMPRESE DI MEDIE DIMENSIONI (**ART. 26**);
4. FONDO PATRIMONIO PMI (**ART. 26**);
5. CASSA DEPOSITI E PRESTITI – PATRIMONIO DESTINATO (**ART. 27**);
6. CREDITO D'IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI A USO NON ABITATIVO E AFFITTO D'AZIENDA (**ART. 28**);
7. RAFFORZAMENTO START UP INNOVATIVE (**ART. 38**);
8. MISURE DI SOSTEGNO ALLA PMI TITOLARI DI SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI NELLE AUTOSTRADE (**ART. 40**);
9. PROROGA DEL TERMINE DI CONSEGNA DEI BENI STRUMENTALI NUOVI AI FINI DEL «SUPERAMMORTAMENTO» (**ART. 50**).

# I. IRAP: NON DOVUTO IL VERSAMENTO DEL SALDO 2019 E PRIMO ACCONTO 2020 (ART. 24)

Per le **imprese** (*ditte individuali, società di persone o capitali*) ed i **professionisti con un volume di ricavi/compensi non superiore a 250 milioni** (con esclusione delle banche, degli altri enti e società finanziarie e di partecipazione, delle imprese di assicurazione, delle Amministrazioni e degli enti pubblici) **non e dovuto**:

- ▶ il versamento **del saldo** dell'imposta regionale sulle attività produttive (**IRAP**) relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre **2019**, fermo restando il versamento dell'acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta;
- ▶ il versamento della **prima rata dell'acconto** (pari in generale al 40 per cento) dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) relativa al periodo di imposta **successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 («2020»)**. Tale importo è comunque escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo nello stesso periodo d'imposta.

## 2. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO (ART. 25)

### Soggetti beneficiari:

A favore dei soggetti esercenti attività d'impresa (ditte individuali, società di persone o capitali) dei lavoratori autonomi (professionisti) e dei titolari di reddito agrario (di cui all'articolo 32 del TUIR), titolari di partita IVA, e riconosciuto un **contributo a fondo perduto** qualora:

**a)** abbiano conseguito **RICAVI** (di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR) o **COMPENSI** (di cui all'articolo 54, comma 1, del TUIR) **NON SUPERIORI A 5 MILIONI DI EURO nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto;**

**b)** l'ammontare del **FATTURATO E DEI CORRISPETTIVI** del mese di **APRILE 2020** sia **inferiore ai due terzi** dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di **APRILE 2019** (al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi).

Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al precedente punto b) ai **soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019** nonché ai **soggetti che, a far data dall'insorgenza di un evento calamitoso (es. sismico o alluvionale), hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.**

## ESCLUSI DAL CONTRIBUTO:

Sono in ogni caso esclusi dal contributo:

- i soggetti la cui **attività risulti cessata** alla data di presentazione della domanda;
- **gli enti pubblici**;
- i **soggetti di cui all'articolo 162-bis** del TUIR (intermediari finanziari e società di partecipazione);
- i contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27 e 38 del Decreto Cura Italia ossia le indennità di 600 Euro a favore **di professionisti con partita iva (e lavoratori) con contratto di co.co.co e lavoratori dello spettacolo**;
- i **lavoratori dipendenti ed i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria** («casse professionali»: ad esempio avvocati, ingegneri, architetti, dottori commercialisti, ecc.).

## CALCOLO DEL CONTRIBUTO:

L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue:

- a) **venti per cento** per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a **quattrocentomila euro** nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
- b) **quindici per cento** per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e **fino a un milione di euro** nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
- c) **dieci per cento** per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro e **fino a cinque milioni di euro** nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

L'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, **per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.**

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

## COME SI OTTIENE IL CONTRIBUTO:

Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una **istanza all'Agenzia delle entrate** con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dal Decreto. L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate o ai servizi per la fatturazione elettronica.

L'istanza deve essere presentata **entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa, come definita con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.**

L'istanza contiene anche l'autocertificazione di **regolarità antimafia**.

Il contributo a fondo perduto è corrisposto dall'Agenzia delle entrate **mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.**

Le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa ed ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni sul contributo in commento sono definiti con **provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.**

## SANZIONI IN CASO DI RECUPERO DEL CONTRIBUTO NON SPETTANTE:

Qualora il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito del mancato superamento della verifica antimafia, **l'Agenzia delle entrate recupera il contributo non spettante, irrogando specifiche sanzioni.**

Qualora successivamente all'erogazione del contributo, l'attività d'impresa o di lavoro autonomo cessi o le società e gli altri enti percettori cessino l'attività, il soggetto firmatario dell'istanza inviata in via telematica all'Agenzia delle entrate è tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo spettante e a esibirli a richiesta agli organi istruttori dell'amministrazione finanziaria. In questi casi, l'eventuale atto di recupero è emanato nei confronti del soggetto firmatario dell'istanza.

Nei casi di percezione del contributo in tutto o in parte non spettante si applica l'articolo 316-ter del codice penale (**"Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato: Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito"**).

# **3. RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE**

## **DELLE IMPRESE DI MEDIE DIMENSIONI (ART. 26)**

### **A) Credito d'imposta per i conferimenti in danaro (comma 4).**

La norma si rivolge alle **società di capitali** (esclusi i soggetti di cui all'articolo 162 bis del TUIR: intermediari finanziari, società di partecipazione nonché di assicurazione) aventi sede **legale in Italia** che soddisfano le seguenti condizioni:

1) presentino **un ammontare di ricavi relativo al periodo d'imposta 2019, superiore a cinque milioni di euro**; nel caso in cui la società appartenga ad un gruppo, si fa riferimento al valore dei citati ricavi su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all'interno del gruppo;

2) **abbiano subito, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva dell'ammontare dei ricavi rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente in misura non inferiore al 33%**; nel caso in cui la società appartenga ad un gruppo, si fa riferimento al valore dei citati ricavi su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all'interno del gruppo;

**Per i conferimenti in denaro non inferiori a 250 mila Euro effettuati per l'aumento del capitale sociale delle società, deliberati ed integralmente versati dopo l'entrata in vigore del Decreto ed entro il 31 dicembre 2020, spetta un credito d'imposta pari al 20 per cento.**

NB: L'efficacia delle misure previste dall'articolo 26 del Decreto è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea. E' prevista inoltre la emanazione di un apposito decreto attuativo da parte del MEF.

## SEGUE:

### A) Credito d'imposta per i conferimenti in danaro (comma 4).

Si evidenzia che:

- L'investimento massimo del conferimento in danaro sul quale calcolare **il credito d'imposta non può eccedere euro 2.000.000. e la partecipazione rinveniente dal conferimento deve esser posseduta fino al 31 dicembre 2023;**
- La **distribuzione di riserve**, di qualsiasi tipo, prima della predetta data da parte della società oggetto del conferimento in danaro comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo del contribuente di restituire l'ammontare detratto, unitamente agli interessi legali.
- **Non possono beneficiare del credito d'imposta le società che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria, sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con la stessa ovvero sono da questa controllate.**
- Le disposizioni si applicano anche agli investimenti effettuati in stabili organizzazioni in Italia di imprese con sede in Stati membri dell'Unione europea o in Paesi appartenenti allo Spazio economico europeo.

Il **credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta di effettuazione dell'investimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l'utilizzo nonché, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell'investimento **ed anche in compensazione**. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

## SEGUE:

### **B) Ulteriore credito d'imposta (comma 8).**

Alle predette società è riconosciuto altresì, a seguito dell'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020, **un credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale predetto.** Le perdite fiscali riportabili nei periodi d'imposta successivi sono ridotte dell'importo dell'ammontare del credito d'imposta riconosciuto. La distribuzione di qualsiasi tipo di riserve prima del 1° gennaio 2024 da parte della società ne comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituire l'importo, unitamente agli interessi legali.

Le società devono però soddisfare le **ulteriori seguenti condizioni:**

- a) alla data del 31 dicembre 2019 non rientrino nella categoria delle imprese in difficoltà;
- b) si trovino in situazione di regolarità contributiva e fiscale;
- c) si trovino in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;
- d) non rientrino tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- e) non si trovino nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- f) nei confronti degli amministratori, dei soci e del titolare effettivo non sia intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74;

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell'investimento. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

## 4. FONDO PATRIMONIO PMI (ART. 26)

Ai fini del sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano, è **istituito il fondo denominato «Fondo Patrimonio PMI»** (di seguito anche il “Fondo”), **finalizzato a sottoscrivere entro il 31 dicembre 2020, obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione** (“Strumenti Finanziari”) **emessi dalle società PMI**, per un ammontare massimo pari al minore importo tra tre volte l’ammontare dell’aumento di capitale dalle stesse effettuato e il 12,5% dell’ammontare dei ricavi delle medesime nell’anno 2019.

Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono definite caratteristiche, condizioni e modalità del finanziamento e degli strumenti finanziari. La gestione del Fondo è affidata ad INVITALIA.

I soggetti destinatari della norma sono quelli che soddisfano i requisiti soggettivi definiti dalle misure di cui al precedente punto 3 e con un numero di occupati inferiore a 250 persone.

## 5. CASSA DEPOSITI E PRESTITI – PATRIMONIO DESTINATO (ART. 27)

Con l'obiettivo di attuare interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico produttivo italiano in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da "Covid-19", **CDP S.p.A. costituirà un patrimonio destinato denominato "Patrimonio Rilancio"**, (di seguito il "Patrimonio Destinato") a cui saranno apportati beni e rapporti giuridici dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il Patrimonio Destinato potrà essere articolato in comparti.

Gli interventi del Patrimonio Destinato avranno ad oggetto società per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa che:

- a) hanno sede legale in Italia;
- b) non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo;
- c) presentano un **fatturato annuo superiore a euro cinquanta milioni.**

I requisiti di accesso, le condizioni, criteri e modalità degli interventi del Patrimonio Destinato saranno definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello Sviluppo Economico.

Nella individuazione degli interventi, il decreto terrà in considerazione l'incidenza dell'impresa con riferimento allo sviluppo tecnologico, alle infrastrutture critiche e strategiche, alle filiere produttive strategiche, alla sostenibilità ambientale, alla rete logistica e dei rifornimenti, ai livelli occupazionali e del mercato del lavoro. Potranno o essere effettuati interventi relativi anche a operazioni di ristrutturazione di società che, nonostante temporanei squilibri patrimoniali o finanziari, siano caratterizzate da adeguate prospettive di redditività.

## 6. CREDITO D'IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI A USO NON ABITATIVO E AFFITTO D'AZIENDA (ART. 28)

### Soggetti destinatari:

La norma si rivolge ai **soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto.**

La norma si applica anche:

- alle **strutture alberghiere e agrituristiche** indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente;
- agli **enti non commerciali**, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale.

## SEGUE:

### Credito d'imposta:

A predetti soggetti spetta un **credito d'imposta** nella misura del **60 per cento** dell'ammontare mensile del **canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo** destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.

Il credito d'imposta, in caso di **contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda**, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, spetta nella misura del **30 per cento** dei relativi canoni.

Si precisa però quanto segue:

- 1.** Il credito d'imposta è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di **marzo, aprile e maggio** e per le strutture **turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno**.
- 2.** Ai soggetti locatari esercanti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che abbiano subito una **diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.**

## SEGUE:

Il credito d'imposta è **utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa** ovvero in **compensazione**, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni.

Il credito d'imposta **non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive**. Al credito di imposta inoltre non si applicano i vigenti limiti per le compensazioni.

L'articolo 122 del Decreto comprende il credito d'imposta in commento tra i crediti per cui **si può optare per la cessione (anche parziale) ad altri soggetti ivi compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari**. Tale opzione sarà possibile fino al 31 dicembre 2021. Sulle modalità applicative di tale opzione sarà emanato un apposito provvedimento dell' Agenzia delle Entrate.

Il credito d'imposta **non è cumulabile con il credito d'imposta di cui all'articolo 65 del Decreto Cura Italia, in relazione alle medesime spese sostenute (NB: credito di imposta per negozi e botteghe afferente al canone del mese di marzo 2020)**.

**Nota Bene.** Inoltre, l'articolo 30 del Decreto prevede che **l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente ridetermini le tariffe di distribuzione e misura dell'energia elettrica per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020**.

## 7. RAFFORZAMENTO START UP INNOVATIVE (ART. 38).

Il Decreto stabilisce una serie di misure a favore delle start up innovative attraverso lo stanziamento o il rifinanziamento di specifici fondi.

Inoltre il Decreto a favore delle predette società:

- **Proroga di 12 mesi** il termine di permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese;
- Prevede una **detrazione IRPEF del 50 per cento** della somma investita nel capitale sociale delle medesime nella misura massima di Euro 100 mila per ciascun periodo d'imposta (l'investimento deve esser mantenuto per almeno 3 anni); la stessa misura si applica anche alle PMI innovative; sul punto la norma rinvia ad un apposito decreto del MEF. La misura è alternativa a quella ordinaria vigente.

## 8. MISURE SOSTEGNO DELLE PMI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI NELLE AUTOSTRADE (ART. 40).

Alle microimprese e PMI che gestiscono il servizio di distribuzione di carburanti nelle autostrade, attive ed in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali alla data del 1 marzo 2020, può essere riconosciuto un **contributo** commisurato ai predetti contributi a carico dei datori di lavoro dovuti sulle retribuzioni da lavoro dipendente corrisposte nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020.

Il contributo è erogato su domanda dell'impresa al **MEF** ed è corrisposto mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili.

Il contributo non viene riconosciuto nei casi di gestioni dirette degli impianti da parte delle società petrolifere integrate alla raffinazione e alle gestioni unitarie delle attività petrolifere e di ristorazione.

## 9. PROROGA DEL TERMINE DI CONSEGNA DEI BENI STRUMENTALI AI FINI DEL SUPERAMMORTAMENTO (ART. 50).

In considerazione della situazione di emergenza sanitaria, il termine del 30 giugno previsto per la **consegna dei beni strumentali** ai fini dell'agevolazione del «**superammortamento**» è **prorogato al 31 dicembre 2020**.

*Si ricorda che per individuare l'esatto momento in cui l'investimento si considera realizzato – e, quindi, se lo stesso rientri o meno nel periodo agevolato – occorre fare riferimento alle regole generali della **competenza** previste dall'art. 109 del TUIR. Pertanto, rileva la data della **consegna** o spedizione del bene, ovvero, se diversa e successiva, la data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. In caso di leasing, rileva la data di consegna del bene al locatario (o l'esito positivo del collaudo). Per i contratti di appalto rileva l'ultimazione della prestazione o, in caso di SAL, la data in cui l'opera o la porzione d'opera viene verificata e accettata dal committente.*

## GRAZIE PER L'ATTENZIONE!

Per la preparazione di queste *slides* hanno collaborato i **Dottori Diego Cavaliere, Chiara Curti e Lorenzo Tirindelli.**

I Professionisti, i dipendenti ed i Collaboratori dello Studio sono a disposizione per ogni chiarimento e approfondimento necessario.

**Studio EPICA** | Esperienze Professionali Integrate Commercialisti e Avvocati

**Treviso - Via Terraglio n. 68/A, 31100 | Tel: +39 0422- 402201 | Fax: +39 0422 - 402201**

**Venezia Mestre - Piazzale Leonardo da Vinci n. 8/D, 30172 | Tel: +39 041- 0986028**

**Vicenza - Via Ermes Jacchia n. 18, 36100 | Tel: +39 0444- 546364**

**Montebelluna - Via Salvo D'Acquisto n. 10, 31044 | Tel: +39 0423- 370861**

**Udine - Via Antonio Marangoni n. 56, 33100 |**

**EPICA**

● Esperienze Professionali Integrate  
● Commercialisti e Avvocati